

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Sezione seconda civile

La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Mario Bazzo - Presidente
dott. Ugo Cingano - Cons. rel.
dott. Raffaele Massaro - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(omissis)

Oggetto: responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)

.Svolgimento del processo

AA conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Mantova la ditta BB SAS perché fosse condannata a' sensi degli artt. 2050 e/o 2043 c.c. a risarcirgli i danni che assumeva di aver subito a seguito dell'uso di un prodotto, fabbricato in Spagna, denominato SKIN CAP, qualificato quale cosmetico ed indicato per il trattamento di eruzioni cutanee di varia natura e che egli aveva acquistato in farmacia per fronteggiare la sua cronica patologia di psoriasi, in essere già da qualche tempo.

Precisava l'attore di aver utilizzato il prodotto "per qualche settimana nelle sue varie formulazioni, shampoo, spray e lozione".

A seguito di un miglioramento ed interruzione del trattamento, ne era seguito un grave eritema diffuso, con successivi ricoveri, con diagnosi di psoriasi eritrodermica.

Il sig. AA veniva poi a scoprire che, tra le sostanze rientranti nella composizione del preparato, oltre allo zinco piritone (peraltro dichiarato) vi era un corticosteroide non dichiarato.

Lamentava quindi il AA che, "già affetto da una forma di psoriasi lieve e facilmente reattiva alle terapie topiche e sistemiche classiche, dovette constatare l'aggravamento della patologia" donde il verificarsi di varie situazioni di danno, per spese mediche e per danno biologico (indicato nella misura del 35%), danno non patrimoniale, riduzione della capacità lavorativa specifica in relazione alla propria attività di calzolaio.

Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda attribuendo all'attore stesso le conseguenze di un uso scorretto ed evidenziando di aver fatto eseguire analisi prima di porre in commercio lo SKIN CAP, il cui esito fu negativo in ordine all'eventuale presenza di sostanze vietate; e svolgeva domanda di manleva nei riguardi del produttore, rimasto contumace.

All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale era disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attore, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale, pur ritenendo provata la ricostruzione dei fatti "sulla scorta della missiva del Ministero della Sanità del 28 ottobre 1998, della documentazione medica prodotta dal AA, nonché della CTU" e verificati vari riscontri "che hanno consentito di verificare come AA, a seguito dell'utilizzo, nel mese di settembre 1997 del preparato Skin Cap...ha sviluppato una reazione ad un componente non segnalato...", e ritenuto provato altresì il nesso eziologico, ha però rigettato la domanda attorea sul rilievo della assenza dei

presupposti di legge, e segnatamente sia a' sensi dell'art. 2050 c.c. (trattandosi di un prodotto commercializzato senza finalità terapeutiche e la cui pericolosità derivava da cause esterne) sia a' sensi dell'art. 2043 c.c. (in assenza di dolo o colpa, anzi quest'ultima esclusa dalla preventiva effettuazione di analisi chimiche sui componenti).

Il AA appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di integrale riforma.

Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione, reiterando se del caso la domanda di manleva.

La Corte d'Appello di Brescia rigettava l'appello condividendo, seppur non motivazione più articolata, la decisione di primo grado.

Quest'ultima veniva quindi impugnata dal AA in Cassazione la quale, in accoglimento dei motivi primo, secondo e quinto, cassava la sentenza, rimettendola innanzi l'intestata Corte.

Indi la causa, ritualmente riassunta e dopo aver verificato la ritualità della notifica alla società spagnola terza chiamata, rimasta contumace anche in questo grado, era posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

Il primo e secondo motivo del ricorso in Cassazione, accolti dalla Corte, riguardano i presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2050 c.c., essendosi ritenuto che i giudici del merito abbiano fatto "malgoverno dei principi elaborati da questa Corte in relazione ai criteri cui deve conformarsi il giudice del merito nell'accertamento del carattere pericoloso di un'attività in funzione dell'applicazione del criterio speciale di imputazione di responsabilità previsto dall'art. 2050 c.c.".

Infatti la nozione di attività pericolosa "non deve essere limitata alle attività tipiche, già qualificate come tali da una norma di legge, ma deve essere estesa a tutte le attività che, per loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno".

Per cui "Il requisito della pericolosità non va accertato in astratto ma in concreto, con valutazione che deve esser fatta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla".

Tutto questo "implica un accertamento di fatto che il giudice del merito deve compiere secondo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività".

In sostanza il "novero delle attività pericolose non è predeterminato in astratto, dovendo essere integrato con tutte quelle attività viene anche posto l'accento sulla "contraddizione" di cui alla sentenza cassata laddove, da un lato, si ammette la potenzialità nociva del prodotto determinata dalla sua componente medicinale, salvo poi affermare, dall'altro lato, che la commercializzazione rimane attività non pericolosa.

Orbene, venendo al merito, si deve innanzitutto escludere rilevanza alla difesa (l'unico argomento di difesa in questo grado, salvo il richiamo all'art. 1227 c.c.) di parte appellata, secondo cui non vi sarebbe la prova - gravante sull'attore - in quanto mai raggiunta ed anzi nemmeno vagliata dai giudici del merito, in ordine alle seguenti circostanze:

- l'effettivo acquisto da parte del AA del prodotto Skin Cap;

- l'epoca di acquisto, in relazione al fatto che proprio nel mese di settembre 1997, indicato dall'attore quale momento di inizio dell'utilizzo, la casa madre mutò i componenti del prodotto, eliminando il cortisone;
- l'effettiva utilizzazione sulla sua persona;
- le modalità di utilizzo e la durata del trattamento.

Prove che non potrebbero esser più fornite per intervenuta decadenza, non avendole l'attore ritualmente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado.

Il rilievo non può esser condiviso.

La questione, pur se effettivamente non esaminata dal giudice del merito e nemmeno presa in considerazione nel giudizio di legittimità, costituisce infatti l'antecedente logico della pronuncia di annullamento, tant'è che il riesame dei suddetti temi finirebbe con il porre nel nulla gli effetti della sentenza di rinvio, il che non è consentito.

Si sono sopra riportati alcuni passi della motivazione della sentenza di primo grado proprio per evidenziare che già allora furono date per pacifiche, siccome non contestate, tutte le surrichiamate circostanze, le quali costituirono il presupposto in fatto della decisione.

Non è qui il caso di verificare se detto presupposto fosse corretto o meno: sta di fatto che esso fu posto alla base della decisione e che nessuna impugnativa, ad es. mediante un appello incidentale condizionato, fu proposta da BB.

Quindi prive di pregio sono le affermazioni, di natura meramente difensiva, contenute nella comparsa di risposta in appello (ed alle quali fa ora riferimento l'appellata) perché, se fosse vero - come dice la convenuta - che in appello venne manifestata adesione alla sentenza di primo grado solo per una parte della motivazione, avrebbe dovuto esserne chiesta la riforma per la parte eventualmente non condivisa.

Invero: "L'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio vale solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto, enunciato nella detta sentenza, presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito, mentre, allorché la cassazione avvenga per vizi di violazione di legge o per vizi relativi alla motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio, non solo di riesaminare i fatti già oggetto di discussione nelle precedenti fasi, ma anche, nei limiti in cui non si siano verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertare nuovi fatti, da apprezzare in concorso con quelli già acquisiti": Cass. 7379/01; ed ancora: "In caso di cassazione con rinvio (segnatamente, per vizi di motivazione), il giudice del rinvio conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova e può compiere anche ulteriori accertamenti, purché essi trovino giustificazione nella sentenza di annullamento con rinvio e nell'esigenza di colmare le lacune e le insufficienze da questa riscontrate. Detto principio, pertanto, non opera in ordine ai fatti che la sentenza di cassazione ha considerato come definitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione, nè in via principale nè in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata; in tal caso, un nuovo e diverso accertamento dei fatti deve ritenersi precluso nel giudizio di rinvio": 19217/03; Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 30/05/2018) 26/09/2018, n. 22989.

Orbene, dal momento che - si ribadisce - questa è l'unica sostanziale difesa svolta nel giudizio di rinvio dalla convenuta CC (quale erede di M.A., entrambi già soci della BB), essa trova ostacolo insormontabile nel giudicato implicito interno così formatosi, tant'è che questa Corte è chiamata ora a pronunciarsi esclusivamente sull'applicabilità dell'art. 2050 ovvero 243 c.c., secondo il regime probatorio proprio di tali disposizioni.

Passando quindi alla disamina dei requisiti in virtù dei quali alla fattispecie possa essere applicato o meno il disposto dell'art. 2050 c.c., l'esito non può che essere affermativo e ciò proprio rifacendosi innanzitutto alle considerazioni che si rinvergono nella motivazione della sentenza del tribunale di Mantova e segnatamente in primo luogo la comunicazione del Ministero della Sanità 28 ottobre 1998: ivi si afferma che le analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità sul prodotto in questione hanno evidenziato la presenza anomala di un corticosteroide ("clobetasolo propionato") e dello "zinco piritione", sostanza "ammessa solo nelle preparazioni eliminate per risciacquo".

Componenti la cui presenza è stata accertata anche in sede di CTU.

Come emerge dalle premesse di cui sopra nella parte narrativa, è da ritenersi "fatto" ormai pacifico che il AA abbia acquistato lo SKIN CAP, che ne abbia fatto uso in tutte e tre le formulazioni che sono spray, crema e shampoo (vedi par. 3 atto citazione I grado).

Si tratta, per i primi due, di preparazioni non risciacquabili ed anzi destinate a permanere stabilmente sulla cute per un determinato tempo, ragion per cui la presenza dello zinco, seppur dichiarata, deve ritenersi non conforme alle prescrizioni ministeriali.

Quanto al corticosteroide, presente in tutte e tre le formulazioni ed a prescindere dalla risciacquabilità o meno, ne è stata comunque accertata la pericolosità, specie per il caso di interruzione brusca del trattamento, come avvenuto nel caso di specie allorché il AA, soddisfatto dei risultati positivi raggiunti, decise di sospendere l'assunzione.

Riguardo a questo componente due sono i rilievi da non trascurare: la mancata indicazione nel foglietto illustrativo, peraltro necessaria in quanto elemento atto a determinare la natura di farmaco e non di semplice cosmetico, e l'insufficienza della raccomandazione, pur presente, di non interrompere il trattamento pur in caso di esiti favorevoli. Se invero si fosse precisato che la brusca interruzione poteva essere foriera di gravi conseguenze, e non relegandola a mera raccomandazione inserita nel foglietto illustrativo di un cosmetico, diverse avrebbero potuto essere le conseguenze, anche giuridiche, della vicenda.

A questo proposito la relazione peritale (pure valorizzata dal tribunale di Mantova) è chiarissima: premettendo che "il consulente tecnico di parte convenuta non ha eccepito in ordine alla composizione come testè indicata" e cioè alla presenza sia di zinco piritione che di clobetasolo propionato ad alta potenza, precisa il dr. GG che "per la sua somministrazione dovrebbe essere necessaria la prescrizione medica" e soprattutto che, com'è noto nella letteratura di settore, proprio a seguito della sospensione improvvisa del trattamento steroide per via sistemica e di prodotti topici ad alta potenza sono frequenti effetti collaterali per evitare in quali si raccomanda sempre una "sospensione graduale della somministrazione proprio per evitare pericolosi effetti rebounds, ovvero riacutizzazioni della psoriasi"; soggiungendo che "la sospensione del trattamento con corticosteroidi ad elevata potenza può determinare la comparsa di eritrodermia", che è proprio ciò che è accaduto al AA.

Di conseguenza è indiscusso il nesso causale tra la sospensione del trattamento e lo sviluppo di una reazione sulla cute del AA, cui sono seguiti plurimi ricoveri ospedalieri, sulle cui cause, e cioè quale reazione all'utilizzo dello SKIN CAP, ebbe a pronunciarsi a suo tempo anche la specialista in dermatologia dr.ssa Truzzi.

Non si può dare alcuna rilevanza esimente alle indagini chimiche preventive effettuate dalla convenuta, sia perché limitate alla formulazione spray, sia perché aventi specificamente ad oggetto (sullo spray appunto) l'indagine su poche sostanze, assolutamente diverse da quella vietata poi accertata, anziché su tutte quelle possibili e quindi ad ampio spettro, come sarebbe dovuto

accadere, quale atto doveroso e prudenziale da parte di un soggetto intenzionato a commercializzare un prodotto nuovo e per di più proveniente da una fonte straniera.

Tutto quanto sinora illustrato non esclude, tuttavia, così come eccepito fin dal primo grado da parte convenuta (e comunque rilevabile d'ufficio), che si possa accertare un concorso colposo del danneggiato a' sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c..

"In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede": Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 03/07/2018) 19/07/2018, n. 19218.

Sicuramente sussiste tale concorso e non di poco conto, per cui se ne ritiene opportuna una quantificazione nella misura del 50%.

Infatti, come si ha modo di leggere in un passo dell'atto di citazione di primo grado (sopra già riportato) l'attore era, all'epoca di acquisto ed uso dello SKIN CAP, già "affetto da una forma di psoriasi " seppur "lieve".

Egli aveva subito una prima visita dermatologica nel luglio del 1996 che rilevava la presenza di "chiazze psoriasiformi alle natiche e ai gomiti", con terapia di pomata emolliente. Tuttavia vi fu un aggravamento, per cui seguì nel gennaio del '97 un ricovero in dermatologia e si annotava che, nonostante le terapie topiche eseguite, si assisteva ad una progressiva diffusione della malattia, tant'è che le chiazze erano a quel momento già estese ad altre parti del corpo.

E già questa situazione peggiorativa smentisce l'assunto di una reazione positiva alle terapie ("facilmente reattivo alle terapie...", citazione I grado).

Veniva consigliata la prosecuzione domiciliare della terapia del ricovero.

Ora, un soggetto al quale già da tempo è stata diagnosticata una patologia, e non semplici fenomeni momentanei, per di più ingravescente nel tempo, ed al quale vengono a più riprese prescritte terapie farmacologiche da svolgere anche a domicilio e molto specifiche per il caso concreto, non dovrebbe assolutamente affidarsi alle proprie iniziative, anche fosse solo per alleviare una situazione di disagio provocata dalla malattia (prurito), senza neppure un preventivo parere se non altro del medico di base, affidandosi invece ad un preparato destinato a situazioni non certo patologiche ma solo finalizzato ad "alleviare" pruriti, irritazioni, arrossamenti, forfora (vedi "indicazioni" dello SKIN CAP).

E ciò si afferma se, ed a maggior ragione, lo stesso paziente dà atto di aver già affrontato terapie di varia natura "topiche e sistemiche classiche"; e se pretende di poter beneficiare, in una situazione già gravemente compromessa, addirittura di una "scomparsa della manifestazione cutanea", come pubblicizzato nel foglio illustrativo; e senza minimamente tener conto del fatto, pur annotato nella cartella clinica del ricovero alla voce anamnesi remota e quale "dato di riferimento significativo ai fini della presente" (CTU pag. 2), di esser stato in "cura per ansia ricorrente da un neurologo a far data da circa 9 anni", cosa che può aver il suo rilievo proprio perché questa patologia "potrebbe anche esser definita stress-dipendente in quanto si associa di frequente a stati ansiosi" (CTU pag. 5).

E si aggiunga che il AA, dimostrando superficialità, nemmeno si è attenuto alla "raccomandazione" delle istruzioni del prodotto: "Si raccomanda di prolungare il trattamento per almeno una settimana dopo la scomparsa della manifestazione cutanea", il che avrebbe, verosimilmente, del tutto evitato le lamentate complicanze.

La ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 2050 c.c., in quanto assorbente ed integrante la "ragione più liquida", esime dalla verifica dei requisiti di cui all'art. 2043 c.c..

Quantificazione del danno.

Giova premettere che, sebbene con l'atto di citazione l'attore avesse chiesto la quantificazione di un danno biologico del 35% e lamentato una incidenza sulla capacità lavorativa specifica, di poi in sede di conclusioni quest'ultima voce sparì dal conteggio dei danni e la percentuale venne ridotta al 20% in quanto (come poi illustrato in sede di comparsa conclusionale) "appare una consona determinazione e quantificazione dei danni, in misura intermedia fra quanto determinato dal CTP dr. FF di Milano e quanto valutato dal CTU dr. GG", con indicazione dell'importo di Euro 170.764,36.

Richiesta reiterata in sede d'appello (vedi conclusioni riportate in sentenza).

Va da sé che l'aumento al 30% e la rinnovata richiesta di un danno incidente sulla capacità lavorativa specifica, ora proposte nel giudizio di rinvio, integrano domande inammissibili in quanto validamente rinunciate.

Per addivenire all'invocato 30% (o meglio al solo 20% ipotizzabile) l'appellante si limita, senza motivarlo, a non condividere la percentuale indicata dal CTU in quanto nella quantificazione "bisogna prendere in considerazione il grave danno subito anche nella vita di relazione e nell'ambito della capacità lavorativa del AA..... a contatto con il pubblico".

Si tratta di voci sicuramente esulanti dal computo della percentuale di danno permanente, che è riferita al danno biologico tabellare; inoltre, quanto al primo profilo, in primo grado venne chiesto il risarcimento da "danno esistenziale", che rappresenta, a parere della Corte, un istituto distinto dal "danno alla vita di relazione", per cui anche questa domanda si deve ritenere nuova; senza contare che ne difetta totalmente la prova (non più conseguibile per quanto sopra rilevato).

E, a corollario, le chiazze non sono state rilevate né sul viso né sulla parte superiore delle mani, cioè quelle uniche parti che un calzolaio (è pacifico lo svolgimento di questa attività) potrebbe mostrare al pubblico che si rivolga alle sue prestazioni (a questo profilo soltanto è stato correlato il danno alla vita di relazione).

Quanto all'incidenza sulla capacità lavorativa specifica la domanda è da ritenersi, come detto, abbandonata ancora in primo grado (nella tabella allegata al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in I grado del 21.06.05 le voci di danno vengono distinte in "danno biologico", "danno morale", "danno esistenziale" e null'altro).

Questo senza considerare che già il CTU ha concluso che "non si riscontrano condizioni tali da determinare apprezzabili ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica".

Resta pertanto da quantificare - in difetto di ulteriori prove anche in merito ad una maggior percentuale - il solo danno biologico, nella misura del 10% accertata dal CTU, voce nella quale - sempre secondo le citate tabelle - è già ricompreso il danno morale.

Non suscettibili di risarcimento eventuali disturbi psichici in quanto le visite psicoterapiche sono documentate da epoca antecedente ai fatti per cui è causa (CTU pag. 8).

Non vi sono ragioni per disporre una rinnovazione della CTU sia perché la maggior percentuale richiesta non è motivata (già in primo grado fu giustificata quale "aumentata liberamente

dall'utente di 20 punti"), sia perchè non si rinvergono nell'elaborato previsioni di un eventuale aggravamento della patologia siccome ricollegabile all'assunzione del prodotto, piuttosto che non a evoluzione naturalmente tipica, che è imprevedibile (CTU pag. 7), data la "progressiva diffusione" già diagnosticata nel ricovero avvenuto prima dell'inizio della somministrazione di cui trattasi.

Per di più non potrebbe esser accolta l'istanza di rinnovazione anche perché basata esclusivamente sul "grave danno subito alla vita di relazione" e "nell'ambito della capacità lavorativa", aspetti che, come detto, non possono esser presi qui in considerazione.

Del resto le conclusioni del CTU non furono oggetto di rilievi da parte del CTP attoreo il quale infatti ebbe a dichiarare che "il ritardo nella consegna dell'elaborato peritale...è anche da attribuirsi al mancato recapito da parte del consulente di parte attrice di note scritte la cui redazione mi fu anticipata in sede di operazioni peritali", a dimostrazione che nemmeno il consulente dell'attore trovò argomenti per contraddire la relazione.

In effetti la stessa istanza di cui all'atto di riassunzione è generica, dato il laconico richiamo a quanto "ampiamente già detto nei precedenti gradi", senza ulteriore specificazione.

La percentuale di invalidità del 10% appare dunque appropriata anche perché nella relazione si precisa che la malattia ha un suo andamento peggiorativo autonomo, con assunzione costante di farmaci e che le conseguenze subite vanno circoscritte alla brusca sospensione del prodotto "pur se qualche dubbio permane in ordine al criterio dell'idoneità lesiva" del prodotto in sé (relazione pag. 7).

L'età del danneggiato al settembre 1997 era di anni 47; il punto base Euro 2.793,43; punto base I.T.T. Euro 98,00.

Per i 30 giorni di I.T.T. spettano Euro 2.940,00 e per i 60 giorni di I.T.P. al 50% Euro 2.940,00, sicché il totale del danno temporaneo ammonta ad Euro 5.880,00, mentre il danno biologico è pari ad Euro 21.509,00.

Non possono esser riconosciute spese, come risultanti da alcune ricevute che si affermano prodotte in primo grado, in quanto anche esse si devono ritenere rinunciate (tra l'altro ritenute in gran parte non pertinenti dal CTU): non si rinviene una voce riferibile a spese nell'ambito del quadro riassuntivo del danno allegato al verbale di precisazione delle conclusioni del 21.06.05.

Quindi il risarcimento complessivo pari ad Euro 27.389,00 per l'intero, va liquidato in Euro 13.694,50 tenuto conto del concorso sopra delineato.

Il danno è già attualizzato: quanto agli interessi legali, essi andranno calcolati sulla somma devalutata al 1997, pari ad Euro 9.623,68, e quindi via via annualmente rivalutata fino al saldo.

Domanda di manleva.

È stata riproposta anche in questo grado, in via subordinata all'accoglimento della domanda attorea e non vi sono ragioni ostative al suo accoglimento, essendo incontestato (ed anzi documentato in causa) che lo SKIN CAP è di produzione della società spagnola evocata in causa.

SPESE DI CAUSA.

Quanto alle spese di causa si ritiene che esse debbano essere poste a carico della convenuta CC, secondo le regole della soccombenza per tutti i gradi di giudizio, in quanto l'attribuzione del concorso a' sensi dell'art. 1227 c.c. nulla sposta in ordine alla sostanziale soccombenza di parte convenuta, e si liquidano (in base alle disposizioni tariffarie via via succedutesi nel corso degli anni, ed al quantum della pronuncia condannatoria) come in dispositivo: non vi è la possibilità di determinare le spese documentate, nemmeno per iscrizione a ruolo, per i gradi d'appello e di

Cassazione, oltre il primo grado ed il presente, per mancanza nei vari fascicoli di indicazione degli importi per imposta di registro ed altresì di note spese.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 280/18 RG, così provvede:

1) in riforma della sentenza n. 51/06 del tribunale di Mantova pubblicata in data 17.01.06 condanna CC a pagare a AA la somma di Euro 13.694,50 oltre accessori (interessi e rivalutazione) come specificato in motivazione;

2) condanna CC a rifondere a AA le spese di tutti i gradi di giudizio liquidate - per l'intero - come segue:

- quanto al primo grado in complessivi Euro 3.958,00 di cui Euro 2.895,00 per onorari, Euro 1.000,00 per diritti, Euro 63,00 per spese di registro oltre accessori di legge, ponendo a carico di CC anche le spese di CTU, come già liquidate;

- quanto all'appello Euro 3.777,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;

- quanto al giudizio di cassazione Euro 2.935,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;

- quanto al presente grado Euro 3.777,00, oltre Euro 1.165,00 spese documentate e spese generali al 15% ed accessori di legge;

3) condanna DD S.A., con sede in S., a rimborsare a CC le somme che quest'ultima è condannata a pagare a AA per capitale, interessi e spese in forza della presente decisione.

Conclusionione

Così deciso in Trento, il 21 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2020.